

Si ricorda che, quando è possibile, i redditi dichiarati devono essere quelli relativi all'anno solare precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica. In questo caso, è a tale anno che si deve fare riferimento nel considerare l'attività di lavoro o di impresa dei genitori. Nel caso non sia ancora possibile presentare la dichiarazione dei redditi o ricevere la certificazione sostitutiva relative ai redditi dell'anno solare precedente, si deve fare riferimento ai redditi e, quindi, all'attività di lavoro o di impresa di due anni prima.

Si considerano attività di lavoro o di impresa le attività che danno luogo a redditi di lavoro dipendente o assimilati, di lavoro autonomo o d'impresa ai sensi, rispettivamente, degli articoli 46, comma 1, 47, comma 1, lettere a), c-bis, g) e l), 49, commi 1 e 2, lettera c), e 51 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, che si riportano nell'appendice alla voce "A3. Attività di lavoro o di impresa".

3.4 Situazioni diverse presenti nello stesso nucleo

Se nel nucleo familiare vi sono minori, figli di diversi genitori presenti nel nucleo stesso (es.: una madre e il suo bambino di 3 anni, che fanno parte dello stesso nucleo familiare nel quale è presente un altro minore di anni 18 con entrambi i genitori che lavorano), si potrà ottenere un calcolo più vantaggioso facendo riferimento ad entrambe le situazioni. Il dichiarante dovrà precisare, a richiesta dell'ente che riceve la dichiarazione o di sua iniziativa, anche aggiungendolo a margine del foglio, che la dichiarazione si riferisce a situazioni diverse effettivamente presenti nello stesso nucleo.

4. La casa di abitazione del nucleo familiare

NEL QUADRO C vengono richieste al dichiarante le informazioni relative alla **casa di abitazione del nucleo familiare**. Tale abitazione è quella in cui risiedono tutti i componenti del nucleo.

E' possibile che **non tutti** i componenti risiedano nella stessa abitazione: in tal caso, il dichiarante deve scegliere come abitazione del nucleo una tra le abitazioni in cui risiede almeno un componente del nucleo stesso.

Il valore dell'immobile, se di proprietà, o l'affitto pagato, se in locazione, verranno utilizzati, entro certi limiti (si veda l'appendice alla voce "A1. Il calcolo dell'ISEE e l'attestazione dell'INPS"), in riduzione dei patrimoni o dei redditi dichiarati nel calcolo della situazione economica.

4.1 Indirizzo

Dopo aver indicato l'indirizzo della casa di abitazione, deve essere indicato, barrando con una X la casella corrispondente, se l'abitazione è "di proprietà" o "in locazione".

4.2 Abitazione in locazione

Se la casa di abitazione del nucleo è in locazione, devono essere indicati negli spazi corrispondenti:

- a) l'intestatario del contratto di locazione;
- b) gli estremi di registrazione del contratto di locazione;
- c) il canone annuale della locazione, come previsto dal contratto.

5. Dichiarazione in lire o euro

NEL QUADRO D il dichiarante deve indicare, barrando con una X la casella corrispondente, se la dichiarazione è compilata utilizzando come unità di misura le **lire** o gli **euro**. La dichiarazione deve essere compilata **integralmente** usando un'unica moneta come unità di misura.

6. La dichiarazione finale, la sottoscrizione

Il modello base della dichiarazione si conclude a pagina 4 con una formula solenne, con la quale l'interessato assume la responsabilità di quanto dichiarato e dichiara di essere a conoscenza dei controlli che potranno essere eseguiti. Occorrerà, inoltre, specificare quanti fogli allegati (contenenti la situazione economica dei singoli componenti il nucleo familiare) sono stati compilati.

Si dovrà, infine, indicare il luogo e la data della dichiarazione e sottoscriverla.

Nel caso in cui la dichiarazione è resa da un soggetto nell'interesse del richiedente impedito o in nome e per conto del richiedente incapace, si dovrà barrare la casella corrispondente e compilare i dati anagrafici di chi dichiara nell'interesse o in nome e per conto altrui.

7. L'attestazione della presentazione

Di seguito alla sottoscrizione della dichiarazione, nello spazio riservato all'ufficio ricevente, sarà effettuata l'attestazione della presentazione della dichiarazione stessa. L'ente ricevente, prima di effettuare l'attestazione, controllerà che la dichiarazione sia leggibile, completa e corretta dal punto di vista formale. La dichiarazione, completa dell'attestazione, sarà rilasciata all'interessato, dopo essere stata acquisita in copia agli atti.